

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.F. DFLLGU32C26A1870 – P.IVA 02070650581

00165 ROMA – VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

Roma, 25.03.2008

Al Sig. VICEPRESIDENTE
del Consiglio Nazionale
Ordine Assistenti Sociali
SEDE

Via e-mail info@cnoas.it

Oggetto: *Legge 24.12.2007 n. 244 (finanziaria 2008) – Art. 3 comma 76*
Richiesta di PARERE

Mi viene richiesto di esprimere parere sulla modifica apportata dall'art. 3 comma 76. della Legge 244/07 (legge finanziaria 2008) all'art. 7 comma 6. del Decreto Legislativo n. 165/01 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* (c.d. Ordinamento del pubblico impiego), in particolare se la modifica possa comportare l'esclusione dal conferimento di incarichi professionali, mediante contratti-convenzioni di lavoro autonomo occasionale e/o di collaborazione anche coordinata e continuativa, da parte di Amministrazioni Pubbliche, in particolare Enti Locali (Comuni e Province), ad assistenti sociali iscritti nella sezione B dell'albo professionale.

Esprimo il parere nei termini che seguono.

1.- È opportuno richiamare che il 6. comma dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01, in vigore fino alla modifica apportata dall'art. 3 comma 76. Legge 244/77, così disponeva: *"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti... "*

Nella vigenza di tale disposizione molte Amministrazioni Pubbliche, in particolare Enti Locali, hanno conferito incarichi individuali – con contratti di lavoro

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.F. DFLGU32C26A1870 – P.IVA 02070650581

00165 ROMA – VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa – ad assistenti sociali iscritti nella sezione B dell'albo professionale considerati *“esperti di provata competenza”* per l'espletamento di attività rientranti nell'ambito di quelle previste dalla relativa abilitazione professionale, cui quelle Amministrazioni non possono far fronte con personale di servizio.

Il comma 76. della Legge 244/07 sotto la rubrica *“Consulenze”* stabilisce: *“Al comma 6. dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 le parole “di provata competenza” sono sostituite dalle seguenti: “di particolare e comprovata specializzazione universitaria”.*

Il 6. comma dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 è risultato pertanto così modificato: *“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale di servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti...”.*

2.- Sulla modifica introdotta dalla Legge 244/07 al 6. comma dell'art. 7 del D.Lgs. 165/01 si è pronunciato il Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Presidenza del Consiglio con Nota a Italia Lavoro s.p.a. 21.01.2008 Prot. DFP-3407, Parere UPPA n. 05/08 e con Nota Circolare n. 02/08 dell'11.03.2008 a tutte le Amministrazioni Pubbliche, in termini che possono così riassumersi:

- l'espressione *“esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria deve far ritenere quale requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente, attinenti l'oggetto dell'incarico”*;

- *“peraltro, il riferimento all'esperienza ed alla particolarità della competenza, che deve essere coerente con l'oggetto dell'incarico così come la necessità di una procedura comparativa per il conferimento degli incarichi, porta a considerare la necessità di reperire collaboratori che operano da tempo nel settore di interesse”*;

- l'introduzione di tale modifica con la Legge Finanziaria 2008 va ricercata nell'esigenza di contenimento della spesa pubblica.

3.- Va innanzitutto evidenziato che il Parere n. 05/08 e la Circolare 02/08 non costituiscono un'interpretazione autentica dell'espressione *“esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”*: esprimono soltanto l'opinione (*“si ritiene”*) che l'interpretazione sia quella in essi prospettata.

L'interpretazione presunta dal Dipartimento della Funzione Pubblica non appare condivisibile per le seguenti prevalenti ragioni.

Innanzitutto appare in contrasto con l'esigenza di contenimento della spesa pubblica la ritenuta necessità del possesso della laurea magistrale che comporta notoriamente un compenso superiore a quello della laurea di primo livello.

Non sembra poi concordare con le ulteriori affermazioni, soprattutto della Circolare 02/08, che sottolineano la necessità della coerenza con l'oggetto dell'incarico che non sempre richiede il possesso della laurea magistrale.

Ciò appare evidente nei casi di affidamento di incarichi e conseguente svolgimento di attività per le quali è richiesta abilitazione professionale conseguibile anche con il possesso della laurea triennale ed esame di Stato che conferiscono in merito *“particolare e comprovata specializzazione universitaria”*.

Come nel caso dell'attività professionale degli assistenti sociali iscritti nella sezione B dell'albo, costituente oggetto di gran parte degli incarichi conferiti soprattutto dagli Enti Locali – per la quale l'art. 23 del D.P.R. 05.06.2001 n. 328 richiede il possesso della laurea classe 6 Scienze del servizio sociale ora classe L-39 Scienze sociali oltre al superamento dell'esame di Stato – che il 2. comma dell'art. 21 dello stesso D.P.R. 328/01 così indica:

“2. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:

a) attività, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;

b) compiti di gestione, di collaborazione all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;

c) attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;

d) attività didattico-formativa connessa al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di laurea della classe 6 – Scienze del servizio sociale;

Prof. Avv. Luigi Di Filippo

PATROCINANTE IN CASSAZIONE

C.F. DFLLGU32C26A1870 – P.IVA 02070650581

00165 ROMA – VIA PAOLO BENTIVOGLIO, 30

e) attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psico-sociali ai fini della ricerca”.

Ai fini della più coerente interpretazione della espressione *“particolare e comprovata specializzazione universitaria”* può essere di utile ausilio la Circolare n. 7/bis del 21.12.2007 Prot. n. 49997 del Ministero della Giustizia – Dipartimento della Giustizia Minorile relativa alla *“procedura della individuazione degli “esperti” le cui prestazioni professionali si rendono necessarie per integrare e potenziare il sistema degli interventi dei servizi minorili nelle attività dei Centri per la Giustizia Minorile rivolti all’utenza ed in quelli di coordinamento, monitoraggio e valutazione dei servizi erogati, nonché di collaborazione con gli Enti Locali e con tutto il territorio”.*

La Circolare n. 7/bis testualmente dichiara: *“Sono da considerarsi “esperti” i professionisti, di età non inferiore a 25 anni... che hanno svolto documentata esperienza lavorativa presso strutture pubbliche e sono in possesso dei seguenti titoli di studio:.. laurea in servizio sociale... ”.*

4.- In conclusione, il Consiglio Nazionale non mancherà di richiedere al Dipartimento della Funzione Pubblica una più approfondita riflessione sull’argomento e l’emanazione di una ulteriore Circolare chiarificatrice che, ai fini della interpretazione della nuova norma, tenga nella dovuta considerazione il contenuto professionale delle attività, oggetto degli incarichi individuali conferiti dalle Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’ordinamento richiede il possesso della relativa abilitazione mediante esame di Stato ed iscrizione ad albo professionale.

Resto a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni.

Distinti saluti.

Avv. Luigi Di Filippo

